



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

OTTOBRE - NOVEMBRE 2021



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	8
PARTE SECONDA – TABELLE	9
Prima Sezione - Relazioni annunciate	9
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	28

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di ottobre e novembre 2021, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala la seguente.

Doc. LXXXV, n. 2 - Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero

Relazione presentata dal Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale il 20 ottobre 2021 e annunciata nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.

L'adempimento previsto. Con la riforma attuata con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono state trasferite al MAECI le funzioni precedentemente esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della citata legge n. 100 del 1990, ovvero sull'attività svolta dalla SIMEST SpA nell'acquisizione di partecipazioni a imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché nella promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di iniziative di investimento e di collaborazione commerciale e industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni.

Il contenuto della Relazione. La Relazione dà diffusamente conto dell'attività di SIMEST SpA nell'anno 2020 sia per quanto concerne l'attività istituzionale di investimenti in società italiane all'estero, sia per quanto riguarda la gestione dei fondi pubblici per il sostegno all'internazionalizzazione. In particolare, con riferimento alle singole forme di intervento, si

sofferma in primo luogo sulle iniziative di promozione e sostegno finanziario di investimenti di società italiane all'estero, attraverso la partecipazione temporanea al capitale con quote di minoranza. In secondo luogo, sono compiutamente descritte le operazioni condotte nell'ambito del Fondo rotativo di *venture capital* mirate al sostegno finanziario agli investimenti di società italiane in tutti gli Stati anche appartenenti all'Unione europea, attraverso l'acquisizione di quote di minoranza nel capitale di società estere partecipate da imprese italiane.

Sono infine enucleate le iniziative assunte attraverso il Fondo rotativo 295/73, destinato all'erogazione di contributi in conto interessi finalizzati al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nonché mediante il Fondo rotativo 394/81, concernente l'erogazione di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione in regime *de minimis* (regolamento UE n. 1407/2013) a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (inclusi, a partire dal 2020, quelli di Stati membri dell'Unione europea).

Nelle conclusioni, dopo aver reso noti i risultati gestionali del conto economico e dello stato patrimoniale, la Relazione evidenzia come SIMEST SpA rivesta un ruolo di rilievo nell'ambito del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, sia attraverso il sostegno diretto attuato mediante la partecipazione finanziaria per la realizzazione di società all'estero, sia mediante la gestione di strumenti agevolativi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. In questo quadro, in considerazione della situazione sanitaria del 2020, la SIMEST SpA ha anche potenziato la capacità di supporto alle imprese diffondendo capillarmente la conoscenza dei servizi a sostegno della promozione internazionale del tessuto imprenditoriale italiano, nonché delle misure straordinarie varate per fronteggiare la crisi legata alla pandemia.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

La legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, all'articolo 14 relativo alle attività informative sulle malattie rare, al comma 1, prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuova azioni utili per assicurare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti affetti da una malattia rara e ai loro familiari e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare e, al comma 5, prevede che, avvalendosi del supporto del Comitato, presenti alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, all'articolo 2 prevede l'obbligo per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di trasmettere alle Camere, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 968</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ¹	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Fokker F27 MK50 marche di identificazione SE-LEZ, in località aeroporto di Catania, in data 30 aprile 2016	05/10/2021 13/10/2021 n. 367 ²	8 ^a	Eventuale
<u>Doc. XI, n. 4</u>	L. 196/2009 art. 9 co. 1-bis ³	Progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2022 (anno 2022)	20/10/2021 20/10/2021 n. 369 ⁴	5 ^a	Annuale 15 ottobre
<u>Doc. LXXIII-bis, n. 15</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ⁵	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (terzo trimestre 2021) ⁶	27/10/2021 04/11/2021 n. 375	Tutte	Trimestrale

¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

² Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

³ L'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sia presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre e sia trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.

⁴ Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

⁶ Relazione predisposta e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXXIX, n. 5	D. Lgs. 218/2016 art. 2 co. 6 ⁷	Relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte dell'Istituto nazionale di statistica. <i>(anni 2019 e 2020)</i>	27/10/2021 04/11/2021 n. 375 ⁸	1 ^a	Annuale 30 settembre

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CVI, n. 4	L. 344/1991 art. 9 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani <i>(anno 2020)</i>	20/10/2021 26/10/2021 n. 370	3 ^a	Annuale
Doc. LXXXV, n. 2	L. 100/1990 art. 2 co. 3 ⁹	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero <i>(anno 2020)</i>	20/10/2021 26/10/2021 n. 370	3 ^a 10 ^a	Annuale

⁷ L'articolo 2, comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuino il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in un'apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2016.

⁸ Inviata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

⁹ Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), che dispone circa l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, le competenze in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono passate dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LV, n. 3	L. 125/2014 art. 12 co. 4 ¹⁰	Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (anno 2019)	22/10/2021 28/10/2021 n. 372	3 ^a	Annuale 31 marzo

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCVIII, n. 4	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. a) ¹¹	Relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2022	15/10/2021 27/10/2021 n. 371	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre
Doc. CCIX, n. 4	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b)	Relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammmodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi (anno 2020)	15/10/2021 27/10/2021 n. 371	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre
Doc. CCX, n. 4	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. c)	Relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale (anno 2020)	15/10/2021 27/10/2021 n. 371	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre

¹⁰ Il comma 4 dell'articolo 12 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, che dia conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali. L'ultimo periodo del comma 4 dispone che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito dall'articolo 15 della stessa legge n. 125, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri deve approvare, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

¹¹ Il comma 1 dell'articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988.

L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXI, n. 4	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. d)	Relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture (anno 2020)	15/10/2021 27/10/2021 n. 371	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre
Atto n. 992	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹²	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) (dati relativi all'attività svolta nell'anno 2020, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2021 e dalla dotazione organica)	04/11/2021 09/11/2021 n. 376	4 ^a	Annuale 31 luglio

¹² L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L'Unione italiana tiro a segno (UITS), ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61 del citato DPR n. 90 del 2010. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 993	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹³	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) <i>(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2020, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2021 e dalla dotazione organica)</i>	04/11/2021 09/11/2021 n. 376	4 ^a	Annuale 31 luglio
Atto n. 994	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁴	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate <i>(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2020, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2021 e dalla dotazione organica)</i>	04/11/2021 09/11/2021 n. 376	4 ^a	Annuale 31 luglio

¹³ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" (articoli da 54 a 58) e dallo Statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2011.

¹⁴ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

La Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, le cui norme sono ora confluite nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come da articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è ente pubblico non economico derivante dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza armata al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

La Cassa di previdenza delle Forze armate è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di Stato maggiore della Difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione competenti per materia.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 991	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁵	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana (LNI) <i>(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2020, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2021 e dalla dotazione organica)</i>	04/11/2021 09/11/2021 n. 376	4 ^a	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXIII, n. 7	L. 234/2012 art. 14 co. 2 ¹⁶	Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(secondo semestre 2020)</i>	29/09/2021 06/10/2021 n. 365	Tutte	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

¹⁵ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

La Lega navale italiana, fondata a La Spezia nel 1897, è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa apolitica, disciplinata dagli articoli da 65 a 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come da articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

La LNI, sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i profili di rispettiva competenza, persegue lo scopo, in conformità al proprio Statuto, di diffondere nella popolazione, in particolare giovanile, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La LNI collabora con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, in qualità di centro di istruzione per la nautica da diporto, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

¹⁶ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge medesima.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXXXIII, n. 4</u>	L. 209/2000 art. 6 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati <i>(luglio 2020 - giugno 2021)</i>	11/10/2021 19/10/2021 n. 368	3 ^a 5 ^a	Annuale 30 settembre
<u>Doc. CCLIX, n. 2</u>	D.L. 18/2016 art. 4 co. 1-bis (introdotto dall'art. 21, lett. co. 1-bis, del D-L 22/2019) ¹⁷	Relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati <i>(dati aggiornati al 31 marzo 2021)</i>	11/11/2021 16/11/2021 n. 379	6 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Doc. LII, n. 4</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13	Relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente <i>(anno 2020)</i>	11/11/2021 16/11/2021 n. 379	6 ^a	Annuale
<u>Doc. XXXV, n. 1</u>	D.L. 269/2003 art. 6 co. 17	Relazione sull'attività svolta dalla SACE SpA - Servizi assicurativi del commercio estero <i>(anno 2020)</i>	22/11/2021 25/11/2021 n. 382	5 ^a 10 ^a	31 dicembre

¹⁷ Il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (a sua volta introdotto dall'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 22 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41) stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a redigere entro il 30 giugno di ogni anno e a trasmettere alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

- cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
- valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
- valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
- valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

A tale riguardo, si ricorda che la disciplina recata dal citato decreto legge n. 18 del 2016 (di cui con alcune modifiche si consente la prosecuzione) prevede la possibilità di ricorrere concessione di garanzie dello Stato per operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), con particolare riguardo alle cosiddette cartolarizzazioni senior (in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese), a fronte del pagamento di una commissione periodica (computata in misura percentuale annua sull'ammontare garantito e sulla base di criteri di mercato al fine di non integrare la fattispecie di aiuti di Stato) e della garanzia configurata ad un prezzo in misura crescente.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XLII, n. 2	L. 144/1999 art. 66 co. 3 ¹⁸	Relazione sulla formazione continua in Italia (anni 2018-2019-2020)	07/10/2021 13/10/2021 n. 367	11 ^a	Annuale 30 novembre
Doc. CLXIII, n. 4	L. 285/1997 art. 10 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (anno 2019)	07/10/2021 19/10/2021 n. 368	1 ^a 11 ^a	Annuale 30 settembre

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 35	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹⁹	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2020)	10/11/2021 10/11/2021 n. 377	1 ^a 5 ^a 9 ^a	Annuale 15 giugno

¹⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca verifichino, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettano al Parlamento una relazione.

¹⁹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 14	L. 205/2017 art. 1 co. 1075 ²⁰	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della salute finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 <i>(dati aggiornati al 15 settembre 2021)</i>	26/10/2021 03/11/2021 n. 374	5 ^a 8 ^a 12 ^a	Annuale 15 settembre
Doc. CXLII, n. 4	L. 40/2004 art. 15 co. 2	Relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita <i>(anno 2019)</i>	11/11/2021 16/11/2021 n. 379	12 ^a	Annuale 30 giugno

²⁰ Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 117/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ²¹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/0446, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario	22/10/2021 02/11/2021 n. 373	2 ^a 8 ^a 10 ^a 14 ^a	Eventuale
Doc. CCXL, n. 15	L. 205/2017 art. 1 co. 1075 ²²	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. <i>(dati aggiornati al 30 settembre 2021)</i>	29/10/2021 10/11/2021 n. 377	5 ^a 8 ^a 10 ^a	Annuale 15 settembre

²¹ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

²² Si veda nota n. 20.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 13	L. 205/2017 art. 1 co. 1075 ²³	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 <i>(dati aggiornati al 31 luglio 2021)</i>	28/09/2021 06/10/2021 n. 365	5 ^a 8 ^a	Annuale 15 settembre
Doc. LXXI-bis, n. 5	L. 99/2009 art. 50 co. 1	Relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili <i>(primo semestre 2021)</i> ²⁴	19/10/2021 26/10/2021 n. 370	8 ^a	Semestrale

²³ Si veda nota n. 20.

²⁴ La relazione deve in particolare fare riferimento:

- al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 119/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁵	<p>Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/0448, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare</p>	<p>25/10/2021 27/10/2021 n. 371</p>	<p>2^a 8^a 9^a 11^a 14^a</p>	Eventuale

²⁵ Si veda nota n. 21

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXXXIX, n. 4</u>	D. Lgs. 218/2016 art. 2 co. 6 ²⁶	Relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca <i>(anno 2021)</i>	23/09/2021 06/10/2021 n. 365	1 ^a 7 ^a	Annuale 30 settembre
<u>Procedura d'infrazione n. 112/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ²⁷	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/4055, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente gli ex lettori di madrelingua straniera in Italia	04/11/2021 10/11/2021 n. 377	7 ^a 11 ^a 14 ^a	Eventuale

²⁶ L'articolo 2, comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuino il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in un'apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2016.

²⁷ Si veda nota n. 21.

MINISTERO DELLA CULTURA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXX, n. 4	D. Lgs. 19/1998 art. 24 co. 3	Relazione sull'attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" <i>(anno 2020)</i>	30/09/2021 06/10/2021 n. 365	7 ^a	Annuale 30 settembre
Doc. XXIX, n. 2	D. Lgs. 42/2004 art. 84 co. 2 ²⁸	Relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione dei beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione europea <i>(anno 2020)</i>	28/10/2021 04/11/2021 n. 375	7 ^a	Annuale 15 ottobre ²⁹

²⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva originariamente che la relazione fosse inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il comma 2 dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disponendo l'invio della relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. Il comma 2 dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è stato modificato dall'articolo 1, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2: l'obbligo di relazione annuale al Parlamento viene confermato, ma avendo ad oggetto la normativa comunitaria che nel frattempo ha sostituito quella previgente, ossia la Direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente del territorio di uno Stato membro, il Regolamento (CE) n. 116/2009 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012.

²⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 116/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ³⁰	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/0445, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	08/10/2021 19/10/2021 n. 368	1 ^a 2 ^a 10 ^a 14 ^a	Eventuale

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 36	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ³¹	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della transizione ecologica (anno 2020)	10/11/2021 16/11/2021 n. 379	1 ^a 5 ^a 13 ^a	Annuale 15 giugno

³⁰ Si veda nota n. 21.

³¹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha mutato la sua denominazione in Ministero della transizione ecologica (MiTE), cui è stata attribuita anche la competenza in materia energetica, che precedentemente era assegnata al Ministero dello sviluppo economico.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

FONDAZIONE UGO BORDONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Ugo Bordoni	Doc. CVII, n. 4	D.L. 35/2005 art. 7 co. 2 ³²	Relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni (anno 2020)	01/10/2021 06/10/2021 n. 365	8 ^a	Annuale 31 marzo

³² Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, all'articolo 7, comma 2, prevede che la Fondazione Ugo Bordoni invii, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dia conto delle attività svolte nell'anno precedente.

La Fondazione Ugo Bordoni, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 2462, è stata riconosciuta dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, quale istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi della disposizione richiamata, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, sostenibili nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione dei trasporti (ART)³³	<u>Doc. CCXVI, n. 3</u>	D.L. 201/2011 art. 37 co. 5 ³⁴	Relazione sull'attività svolta dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) <i>(dati aggiornati al mese di agosto 2021)</i>	13/10/2021 19/10/2021 n. 368	8 ^a	Annuale

³³ L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è stata istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

³⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

CORTE DEI CONTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	Doc. XLVIII, n. 12	L. 196/2009 art. 17 co. 9 ³⁵	Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate nel quadrimestre maggio - agosto 2021 (2° quadrimestre 2021)	20/10/2021 26/10/2021 n. 370	5 ^a	Ogni 4 mesi

³⁵ Nella relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

REGIONE LOMBARDIA E AUTORITÀ DI BACINO DEL PO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Lombardia e Autorità di bacino del Po	Doc. CVIII, n. 4	L. 102/1990 art. 10 co. 1	Stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 (anno 2020)	15/10/2021 26/10/2021 n. 370	8 ^a 13 ^a	Annuale

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministero della salute	L. 175/2021 art. 14, co. 1 ³⁶	Relazione sullo stato di attuazione della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.	Annuale 31 dicembre

³⁶ La legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, all'articolo 14 relativo alle attività informative sulle malattie rare, al comma 1, prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuova azioni utili per assicurare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti affetti da una malattia rara e ai loro familiari e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare e, al comma 5, prevede che, avvalendosi del supporto del Comitato, presenti alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	D. Lgs. 177/2021 art. 2 ³⁷	Relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177	Biennale

³⁷ Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, all'articolo 2 prevede l'obbligo per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di trasmettere alle Camere, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.